

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO**

***Servizio di trasporto individuale e/o collettivo a favore del personale dipendente di Sogei S.p.A. – N.  
RDA 50597 – N. INIZIATIVA 109/2018 - N. CIG 89200913F5***

**Consip S.p.A. a socio unico**

Sede Legale: Via Isonzo 19/E – 00198 Roma

T +39 06 85449.1 – F +39 06 85449 281 – [www.consip.it](http://www.consip.it)

Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. C.F. e P.IVA 05359681003

Iscr.Reg.Imp.c/o C.I.I.A. Roma 05359681003 Iscr.R.E.A. N.878407



## **1. PREMESSE**

Con determina a contrarre del 03/09/2021, Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip) per conto di Sogei (di seguito per brevità anche Committente), ha deliberato di affidare il Servizio di trasporto individuale e/o collettivo a favore del personale dipendente di Sogei S.p.A. (ivi inclusi eventuali servizi connessi ed opzionali).

La presente procedura telematica di acquisto, realizzata in accordo con quanto previsto all'art. 58 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, esperita da Consip in favore della Sogei, in virtù di quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 bis e comma 3 ter del D.L. n. 95/2012 convertito in L. 135/2012, nonché dalla citata Convenzione in attuazione di detto disposto, verrà realizzata nel rispetto delle seguenti regole, a parziale modifica della documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico.

Ai fini della presente procedura, Sogei delega Consip, che accetta, a svolgere il ruolo di "Punto Ordinante", nel rispetto di regole operative di seguito esposte.

Consip, in qualità di "Punto Ordinante", ed in accordo con quanto previsto dall'ANAC nelle Linee Guida attuative del nuovo Codice degli appalti per "l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", procede, ad inviare alla Imprese, di volta in volta selezionate, nelle rispettive procedure d'acquisto, una Richiesta d'Offerta (RdO) con allegate le condizioni contrattuali standard.

Il documento di aggiudicazione prodotto dal Sistema, verrà firmato digitalmente dalla Consip medesima e non costituirà contratto che, invece, verrà sottoscritto da Sogei e inviato al fornitore aggiudicatario, sulla base delle condizioni contrattuali allegate alla RdO e delle caratteristiche tecniche ed economiche dell'oggetto contrattuale, successivamente alla trasmissione della documentazione della relativa aggiudicazione.

Resta fermo tutto quanto non espressamente modificato nell'ambito delle Regole MEPA.

Si precisa che l'invito al fornitore uscente e dell'invitato (ma non aggiudicatario) nel precedente affidamento risulta motivato in via eccezionale in quanto è stato fatto un Avviso di indagine di mercato libero senza limitazioni.

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (c.d. DUVRI).

Il Responsabile del procedimento è Dott. Pietro Corbo, ferma restando l'applicazione dell'art. 31, comma 10, del d.lgs. 50/2016.

Il responsabile individuato ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, ai fini di quanto previsto nella legge medesima è il Responsabile della Divisione Sourcing Operation, che nel rispetto delle deleghe a questi attualmente conferite, valida ed approva le diverse fasi procedurali.



\*\*\*

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera per il Servizio di trasporto individuale e/o collettivo con autista che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 8.500 calcolati sulla base dei seguenti elementi: valori di riferimento sulla base di una ragionevole applicazione del CCNL di riferimento, del numero di risorse potenzialmente necessarie per l'esecuzione dell'appalto, dell'inquadramento del personale impiegato sulla base dei requisiti/certificazioni minimi/e previsti per le stesse risorse impiegate.

Ove necessario, troverà applicazione l'art. 106, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

## 1.2. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nel limite del 50% dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, così come novellato dalla L. n. 108/2021. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle parti del servizio che intende subappaltare l'affidatario **non potrà** ricorrere al subappalto. Nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti dovrà essere inserita una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi.

## 2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

### 1. Documentazione amministrativa

La "documentazione amministrativa" da produrre in sede di partecipazione è costituita dai seguenti documenti:

- **Dichiarazione integrativa** Tale documento va allegato nella sezione della RDO denominata "Documenti richiesti" denominata "Dichiarazione integrativa");
- **Documento di partecipazione in forma associata**, da produrre in caso di partecipazione in forma associata (RTI costituito e costituendo, Consorzio ordinario costituito o costituendo,

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata previo Avviso di indagine di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) della L. n. 120/2020 per Sogei per il Servizio di trasporto individuale e/o collettivo a favore del personale dipendente di Sogei S.p.A.

Condizioni particolari di Rdo - Procedura Negoziata MePA - Art. 63)



Consorzio di cui all'art. 45 co. 2 lett. b), Consorzio Stabile), conformemente al fac-simile di cui allegato alla presente Richiesta d'Offerta denominato "documento di partecipazione in forma associata". Tale documento va allegato nella sezione della RDO denominata "Documenti richiesti" denominata "*Documento di partecipazione in forma associata*";

- **Dichiarazione aggiuntiva art. 80.** Nel caso di domanda di abilitazione presentata in data antecedente la modifica dell'art. 80, comma 4 del D.lgs. 50/2016, operata dalla Legge n. 120/2020 (14 settembre 2020) e non si è ancora proceduto all'aggiornamento delle dichiarazioni rese in tale sede nonché negli altri casi indicati al successivo paragrafo "Dichiarazione aggiuntiva". Tale documento va allegato nella sezione della RDO denominata "Documenti richiesti" denominata "*Dichiarazione aggiuntiva art. 80*";
- (eventuale) **copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, all'Impresa mandataria**, in caso di RTI costituito (da allegare nella sezione della RDO denominata "*Eventuali atti relativi a R.T.I. e Consorzi*");
- (eventuale) **atto costitutivo del Consorzio**, redatti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48 del D.lgs. nr. 50/2016, in caso di Consorzio costituito (da allegare nella sezione della RDO denominata "*Eventuali atti relativi a R.T.I. e Consorzi*");
- Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo ANAC.

\*\*\*

Ciascun concorrente rende – nell'ambito della "**Dichiarazione integrativa**" - le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità, ivi incluse le sanzioni di cui all'art. 5 del Patto stesso, anche in relazione alle fattispecie delittuose di cui al comma 1, lettera d), punto i) del medesimo articolo;
2. Fornitore, essendo in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara sarà nominato dalla Committente "Responsabile o "Sub Responsabile" del trattamento dei dati personali" per la Committente ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. In tal caso, si impegna a presentare alla Committente le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e



organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali sulla base di quanto previsto nell'Allegato al contratto denominato "Allegato Privacy" e si impegna ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile /Sub responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare /Responsabile del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l'esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico della Committente;

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012.

\*\*\*

#### **Dichiarazione aggiuntiva**

Con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, come novellato dal D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla L.120/2020, si precisa che ciascun operatore è tenuto a dichiarare tutti i provvedimenti inclusi quelli non definitivi. Il concorrente ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato in sede di abilitazione dovrà produrre a Sistema una dichiarazione sotto forma di documento informatico, munito di firma digitale del legale rappresentante del concorrente o di soggetto comunque dotato di comprovati poteri di firma, in cui lo stesso dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui **all'art. 80, comma, 4**, così come novellato.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. **80, comma 5** del Codice, si precisa che la valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante.

A tal proposito si precisa che:

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del Codice (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del Codice), gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente;
- fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i **provvedimenti esecutivi** dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La stazione



appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c) e c-bis) gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3:
  - tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di invio della lettera di invito, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1 del Codice,
  - le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6;
  - il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;
  - ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, **non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente l'avvio della presente procedura;**

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), indicate nelle predette Linee Guida dell'Anac n. 6:
  - per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) **purché riferibili al triennio antecedente l'invio della lettera di invito**, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
  - nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo **esclusivamente** per penali di **importo superiore all'1%** del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).

Si precisa che non verranno tenute in considerazione e valutate da Consip contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate.



Alla luce di quanto sopra, gli operatori economici, laddove in sede di ammissione al MEPA o di rinnovo dati non avessero tenuto conto delle fattispecie di cui sopra, dovranno dichiarare, in sede di partecipazione alla presente richiesta di offerta, nella Dichiarazione aggiuntiva di cui all'Allegato Dichiarazione aggiuntiva art. 80", tutte le fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione del predetto **comma 5**, così come sopra precisate.

Inoltre, al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di self cleaning eventualmente adottate.

Con particolare riferimento alla lettera b) dell'articolo 80, comma 5 del Codice, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dovrà:

3. indicare, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato in fase di ammissione al MEPA, nell'ipotesi in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:
  - a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente;
  - b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato.
4. indicare, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato in fase di ammissione al MEPA, nell'ipotesi in cui, abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso:
  - a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
  - b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente;
  - c) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 110, comma 4, del Codice.

\*\*\*

In caso di partecipazione in forma associata, gli operatori economici sottoscrivono e producono la dichiarazione di cui al "**documento di partecipazione in forma associata**", secondo le modalità di seguito descritte.

La dichiarazione di cui al "**documento di partecipazione in forma associata**" è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata previo Avviso di indagine di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) della L. n. 120/2020 per Sogei per il Servizio di trasporto individuale e/o collettivo a favore del personale dipendente di Sogei S.p.A.

Condizioni particolari di Rdo - Procedura Negoziata MePA - Art. 63)



soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

In caso di partecipazione in forma associata, il *"documento di partecipazione in forma associata"* dovrà contenere:

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i consorzi ordinari già costituiti**

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti:**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione-e, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice** La designazione del consorziato o dei consorziati per il quale il consorzio concorre alla presente procedura; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In aggiunta a quanto sopra, **nel caso in cui il consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice**, di proprie consorziate diverse da quelle esecutrici, il Consorzio dovrà indicare le consorziate cui far ricorso per il soddisfacimento del requisito e la quota di fatturato apportato da ciascuna di esse.





\*\*\*

L'Offerente dovrà, a pena di esclusione, eseguire il pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara (CIG) riportato nel Bando di gara. A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, l'offerente deve inviare e fare pervenire attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo ANAC":

A decorrere dal 16 dicembre 2019, il servizio GCG (Gestione Contributi Gara, già attivo dal 11 novembre 2019) resterà l'unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta del contraente.

L'operatore economico che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture con il suddetto servizio potrà generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e pagarli con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamenti disponibili sul sistema pagoPA;
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazione di home banking -servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.A.C., il partecipante deve inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema, sia nel caso di pagamento on line, sia nel caso di pagamento mediante avviso, copia della ricevuta di pagamento resa disponibile nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara [in caso di suddivisione in lotti distinti aggiungere: in relazione "al lotto per il quale non è stato versato il contributo"], ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

## **2. Registrazione al sistema avcpass e utilizzazione della banca dati nazionale contratti pubblici.**

In adempimento a quanto previsto dall'art 9 comma 1 bis della Deliberazione AVCP (ora A.N.A.C.) n. 111 del 20 dicembre 2012 per cui "per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione



mercato elettronico, nonché per i settori speciali, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità la Consip, in assenza della detta deliberazione, non utilizzerà il sistema AVCPass per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale.

\*\*\*

### 3. Offerta Tecnica

Con riferimento alla presente procedura, il concorrente deve inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema una *Offerta Tecnica a pena di esclusione* dalla gara, operando attraverso il Sistema secondo la seguente procedura:

- Invio attraverso l'inserimento a Sistema delle informazioni relative alle caratteristiche tecniche dell'offerta richieste (compilazione della/e scheda/e tecnica/he); tali indicazioni verranno riportate su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf denominata "Offerta tecnica", che il concorrente dovrà inviare e far pervenire a Consip attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente.

In aggiunta a quanto sopra, il concorrente potrà inviare, attraverso l'inserimento nell'apposito spazio del Sistema denominato "*eventuale documentazione coperta da riservatezza*", una dichiarazione anch'essa sottoscritta digitalmente contenente l'indicazione analitica delle parti dell'offerta coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.

La presenza nella documentazione che compone l'"Offerta Tecnica" di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce causa di esclusione dalla procedura.

La Scheda Tecnica, sempre **a pena di esclusione** dalla procedura, devono essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura, in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere stata prodotta nell'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali procure*").



#### 4. Offerta Economica

Premesso che il contratto sarà a massimale (Massimale = € 210.000 in 24 mesi)

Il concorrente dovrà:

- inserire nell'apposita sezione del Sistema il valore del massimale (€ 210.000) richiesto con modalità solo in cifre; tale valore verrà riportato su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente da soggetto munito di idonei poteri;
- compilare l'allegato "Dettaglio tecnico economico" contenente l'indicazione "*Percentuale (%) di sconto offerta sul valore di base*", sottoscriverlo a pena di esclusione con firma digitale da parte del legale rappresentante dell'Impresa (o da soggetto comunque dotato di comprovati poteri di firma) ed inviarlo a Sistema. Per l'inserimento delle percentuali nella colonna "D" del file "Dettaglio tecnico economico" saranno considerati valori fino alla seconda cifra decimale (es. 0,67), senza procedere ad alcun arrotondamento. L'inserimento di valori oltre la seconda cifra decimale genererà un messaggio di errore.

La mancata presentazione entro i termini perentori indicati a Sistema da parte del concorrente della documentazione rubricata come "obbligatoria", verrà considerata come Offerta incompleta e/o parziale e comporterà l'esclusione dalla procedura.

Tale documentazione, redatta in lingua italiana o nel caso in cui sia redatta in lingua diversa dall'italiano corredata da traduzione giurata, dovrà essere presentata esclusivamente attraverso le modalità indicate dalla presente procedura di RDO, pena l'irricevibilità dell'Offerta e l'invalidazione della stessa.

Il concorrente dovrà altresì indicare a pena di esclusione nell'offerta economica, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto individuati come servizi di manodopera, nelle presenti Condizioni particolari di RDO:

- il valore complessivo dei propri "costi della manodopera"
- gli "oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza" sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il concorrente dovrà compilare a Sistema la "dichiarazione necessaria per la partecipazione alla procedura", parte dell'offerta economica, con la quale lo stesso dovrà rendere una serie di precisazioni tra le quali in particolare se intende o meno ricorrere al subappalto (ed in caso affermativo le prestazioni da subappaltare) e la dichiarazione sull'assenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001.



Con la presentazione dell'offerta, inoltre, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, essendo in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26, comma 1, lett. a), del suddetto decreto.

Sogei, ai sensi e per gli effetti all'art. 4 comma 4 del D.lgs. 231/02 e s.m.i., si riserva di negoziare con l'aggiudicatario i termini di pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura. Si invita a tenerne conto ai fini della formulazione dell'offerta economica.

### **3. MODALITÀ DI ACCETTAZIONE (AGGIUDICAZIONE) DELL'OFFERTA**

La procedura verrà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul rapporto migliore qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri e le modalità di seguito stabiliti.

Ponderazione:

Punteggio Tecnico (PT)	70 punti
Punteggio Economico (PE)	30 punti
Punteggio Totale	100

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptotale) più alto, che sarà ottenuto sommando il "Punteggio Tecnico" (PT) ed il "Punteggio Economico" (PE): **Ptotale = PT + PE**

#### **Punteggio tecnico**

La tabella "A" sottostante indica i "criteri che prevedono assegnazione di punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione della offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto a tal fine nella documentazione di gara:



Tabella A

fornitura di un report riepilogativo in formato elettronico				
Codice	Criteri di Valutazione Migliorativi	PT <sup>max</sup>	Sub Punteggi	D/T
A	<p>Per le sole corse pagate con voucher cartaceo, fornitura di un report riepilogativo in formato elettronico in cui vengono riepilogate tutte le corse svolte nel periodo di riferimento, specificando data/orario, indirizzo di partenza/arrivo, relativo importo, la modalità di pagamento codice commessa, codice identificativo della prenotazione, identificativo del dipendente che ha utilizzato il veicolo. Il file deve essere esportabile e in formato excel.</p> <p><b><u>Requisito minimo:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Fornitura report riepilogativo con periodicità mensile</li></ul>	15	<ul style="list-style-type: none"><li>Fornitura report riepilogativo con periodicità quindicinale (15 gg) - <b>5 PUNTI</b></li><li>Fornitura report riepilogativo ogni decade (10 giorni) - <b>15 PUNTI</b></li></ul>	T
Utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale				
codice	Criteri di Valutazione Migliorativi	PT <sup>max</sup>	Sub Punteggi	D/T
B	<p>Utilizzo di mezzi elettrici/ibridi, GPL, Metano</p> <p><b><u>Requisito minimo:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Nessun utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale</li></ul>	20	<ul style="list-style-type: none"><li>SI - <b>20 PUNTI</b></li><li>NO - <b>0 PUNTI</b></li></ul>	T



Fornitura del servizio in altre città (oltre Roma)				
Codice	Criteri di Valutazione Migliorativi	PT <sup>max</sup>	Sub Punteggi	D/T
C	<p>Presenza del servizio in altre città oltre a Roma</p> <p><b><u>Requisito minimo:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Servizio offerto in almeno altre 5 città oltre a Roma tra quelle indicate a pag. 5 del Capitolato tecnico</li></ul>	20	<ul style="list-style-type: none"><li>Servizio offerto in altre 6 città oltre a Roma tra quelle indicate a pag. 5 del Capitolato tecnico - <b>2 PUNTI</b></li><li>Servizio offerto in altre 7 città oltre a Roma tra quelle indicate a pag. 5 del Capitolato tecnico - <b>4 PUNTI</b></li><li>Servizio offerto in altre 8 città oltre a Roma tra quelle indicate a pag. 5 del Capitolato tecnico - <b>6 PUNTI</b></li><li>Servizio offerto in altre 9 città oltre a Roma tra quelle indicate a pag. 5 del Capitolato tecnico - <b>8 PUNTI</b></li><li>Servizio offerto in altre 10 città oltre a Roma tra quelle indicate a pag. 5 del Capitolato tecnico - <b>10 PUNTI</b></li><li>Servizio offerto in altre 11 città oltre a Roma tra quelle indicate a pag. 5 del Capitolato tecnico - <b>12 PUNTI</b></li><li>-</li></ul>	T



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizio offerto in altre 12 città oltre a Roma tra quelle indicate a pag. 5 del Capitolato tecnico - <b>14 PUNTI</b></li> <li>- Servizio offerto in altre 13 città oltre a Roma tra quelle indicate a pag. 5 del Capitolato tecnico - <b>16 PUNTI</b></li> <li>- Servizio offerto in altre 14 città oltre a Roma tra quelle indicate a pag. 5 del Capitolato tecnico - <b>20 PUNTI</b></li> </ul>	
Possibilità di utilizzo di internet per l'emissione di buoni				
codice	Criteri di Valutazione Migliorativi	PT <sup>max</sup>	Sub Punteggi	D/T
E	<p>Possibilità di utilizzo di internet per l'emissione di buoni precompilati</p> <p><b><u>Requisito minimo:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuna possibilità di utilizzo di internet per l'emissione di buoni mezzi precompilati</li> </ul>	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>SI - 15 PUNTI</b></li> <li>- <b>NO - 0 PUNTI</b></li> </ul>	T



Il calcolo del punteggio tecnico determinato secondo criteri predefiniti di cui alla tabella A viene effettuato automaticamente dal Sistema, Il calcolo del punteggio sarà effettuato dal Sistema arrotondando alla seconda cifra decimale.

Nel caso in cui l'esclusione si verifichi in qualsiasi fase successiva all'attribuzione da parte della Commissione del Ptotale, non si procederà ad alcuna "revisione" dei punteggi.

### Punteggio economico

Il Servizio verrà aggiudicato a favore della migliore offerta determinata dal punteggio complessivo (Ptotale) più alto, che sarà ottenuto sommando i punteggi relativi P1, P2, P3, P4; P5; P6; P7:

$$P_{\text{Totale}} = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7$$

dove P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 sono calcolati secondo quanto riportato nella tabella "B" che segue:

**Tabella B**

Codice	Descrizione	Valore di base	(A) Percentuale (%) di sconto offerta sul valore di base	Punteggio Massimo (B)	Calcolo punteggio per tipologia di servizio (P)
A	Sconto per un fatturato annuale complessivo superiore a € 80.000,00	Fatturato annuo > € 80.000,00	A1 = .....%	B1 = 9	P1 = A1 x B1
B	Tariffa singola corsa dall'Aeroporto di Fiumicino alla sede Sogei di via Mario Carucci 99 e viceversa	€ 45	A2 = .....%	B2 = 4	P2 = A2 x B2
C	Tariffa singola corsa dall'Aeroporto di Ciampino alla sede Sogei di via Mario Carucci 99 e viceversa	€ 35	A3 = .....%	B3 = 4	P3 = A3 x B3





D	Tariffa singola corsa da via Giorgione (sede Agenzia delle entrate) alla sede Sogei di via Mario Carucci 99 e viceversa	€ 19	A4 = .....%	B4 = 4	P4 = A4 x B4
E	Tariffa singola corsa da Piazza Mastai (sede Agenzia delle dogane e dei monopoli) alla sede Sogei di via Mario Carucci 99 e viceversa	€ 32	A5 = .....%	B5 = 4	P5 = A5 x B5
F	Tariffa singola corsa da via XX_Settembre (sede MEF) alla sede Sogei di via Mario Carucci 99 e viceversa	€ 38	A6 = .....%	B6 = 4	P6 = A6 x B6
G	Costo singolo voucher cartaceo	€0,30	A7 = .....%	B7 = 1	P7 = A7 x B7
<b>Punteggio Totale (PEtotale) - (Massimo di punti assegnabili: 30)</b>				<b>P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6+ P7</b>	

**PEtotale:** Punteggio economico Totale

**A:** Percentuale (%) di sconto offerta sul valore di base

**B:** Punteggio Massimo

**P:** Calcolo punteggio per tipologia di servizio

I concorrenti in gara dovranno formulare la propria offerta esplicitando nella colonna “Percentuale di sconto offerta sul valore di base” del dettaglio tecnico economico, la percentuale di sconto fra 0 e 100% da applicarsi a quanto riportato nella colonna “Valore di base”, per ogni voce identificata nella precedente tabella.



La voce “sconto per un fatturato annuale complessivo superiore a € 80.000,00” si applica qualora Sogei dovesse superare l’importo relativo agli ordinativi in un anno di euro 80.000,00.

#### **4. PROCEDURA DI GARA**

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, giorno 26/10/2021 alle ore 12:00, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto.

Consip S.p.A. nomina, ai sensi dell’articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016, una Commissione per la valutazione delle offerte presentate.

La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 26/10/2021, con inizio alle ore 15:00, e la Commissione procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; la tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
- b) attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla Commissione, né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa e il seggio procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute di sblocco e apertura dell’offerta tecnica e di sblocco e apertura dell’offerta economica il **concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema a distanza attraverso la propria postazione.**

Dell’esito delle predette attività sarà data apposita comunicazione al concorrente.

La Commissione di gara, quindi, procederà all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione sui requisiti (ove presente), con



esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della dichiarazione sui requisiti (ove presenti) e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la presentazione di garanzie da parte di garanti non legittimati può essere sanata;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante per il tramite della Commissione, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.



Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Consip, per il tramite della Commissione, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione dalla gara.

\*\*\*

La Consip S.p.A. e per essa la Commissione potrà comunque richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, diverse da quelle soggette a possibile sanatoria ai sensi del capoverso che precede, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, **pena l'esclusione** dalla procedura.

\*\*\*

Al termine dell'analisi dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa e della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, dichiarati ai fini della partecipazione alla presente procedura, Consip S.p.A. adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

La Commissione procederà allo sblocco e all'apertura delle Offerte tecniche per la verifica della presenza dei documenti relativi alle singole Offerte Tecniche.

Della esecuzione della predetta attività verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi.

Successivamente la Commissione di gara procederà a verificare la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell'Offerta Tecnica con quelle/i minime/i previste/i nel Capitolato Tecnico, a pena d'esclusione.

Terminato l'esame delle offerte tecniche, pertanto, si procederà alla attribuzione del punteggio tecnico (PT) sulla base dei sub-criteri ed in ragione dei relativi sub-punteggi massimi stabiliti nel precedente paragrafo 3 del presente documento "Condizioni particolari di RDO".

Successivamente si procederà alla apertura delle Offerte economiche.

Della esecuzione della predetta attività verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi.

Nella medesima seduta la Commissione di gara renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- il punteggio tecnico (PT) precedentemente attribuito;
- le attività di sblocco e apertura delle offerte economiche;
- il prezzo offerto (pari al valore del massimale, € 210.000).

Di seguito la Commissione di gara procederà:

1. all'esame e verifica delle offerte economiche presentate;
2. alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. proponendo l'esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono



- imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
3. all'attribuzione del punteggio economico, sulla base del calcolo suddetto;
  4. alla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte (PT + PE), attribuendo il punteggio complessivo a ciascuna offerta;
  5. se le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulle percentuali offerte (**prezzo**).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante **sorteggio** in seduta pubblica presso la sede della Consip S.p.A.; le modalità saranno successivamente definite dalla Consip;

All'esito del procedimento di verifica dell'anomalia la Commissione di gara procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito.

\*\*\*

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016.

## **5. VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE**

Nel caso di anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 97, co. 3, del D. Lgs. 50/2016 e o in caso di presenza di elementi specifici che facciano apparire le offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, co. 6, del D. Lgs. 50/2016, la Commissione comunica al Responsabile del procedimento i nominativi dei concorrenti che le hanno presentate. Il Responsabile del procedimento, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, per lo svolgimento della verifica di congruità delle offerte può avvalersi della Commissione. Sarà chiesto ai concorrenti interessati di produrre entro un termine non inferiore a 15 giorni di produrre dettagliate giustificazioni sull'offerta presentata. Ove il termine non fosse rispettato sarà, successivamente, fissato un termine perentorio, il cui mancato rispetto comporterà l'esclusione dalla gara.

All'esito del procedimento di verifica dell'anomalia la Consip S.p.A., infine, dichiarerà l'anomalia delle Offerte che, all'esito del procedimento di verifica sono risultate non congrue procedendo alla formulazione di una graduatoria provvisoria di merito.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva per il calcolo delle medie della procedura e l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.]

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata previo Avviso di indagine di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) della L. n. 120/2020 per Sogei per il Servizio di trasporto individuale e/o collettivo a favore del personale dipendente di Sogei S.p.A.

Condizioni particolari di Rdo - Procedura Negoziata MePA - Art. 63)



## **5. ULTERIORI REGOLE E VINCOLI**

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- le Offerte che contengono un prezzo superiore alla base d'asta;
- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nello Schema di Contratto e/o nel Capitolato Tecnico,
- offerte che siano sottoposte a condizione,
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura,
- offerte incomplete e/o parziali,
- offerte di servizi che non rispettino le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Contratto, ovvero di servizi connessi offerti con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Contratto;
- offerte in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- offerte che siano giudicate anormalmente basse.

Si considerano inammissibili e pertanto verranno escluse dalla gara le offerte:

- a) che non hanno la qualificazione necessaria;
- b) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.

Saranno, altresì, esclusi i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle Offerte, i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ed indicati a Sistema come obbligatori, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, Consip S.p.A. si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

Consip S.p.A. si riserva, il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- c) aggiudicare anche nel caso di un'unica offerta valida.

La Committente si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.



La Consip S.p.A. provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione Avcp n. 1 del 10/01/08, salvo i fatti riguardanti la fase di esecuzione del Contratto da annotare nel Casellario il cui onere di comunicazione rimane in capo alla Committente.

\*\*\*

Successivamente si procederà con gli adempimenti necessari per l'aggiudicazione di cui agli artt. 32 e 33 D.lgs. 50/2016.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, resta ferma la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016.

La mancata stipula del contratto entro il termine di cui all'art. 32, comma 8, così come modificato dal D.L. 76/2020, se imputabile all'operatore economico, costituisce **causa di esclusione** dell'operatore dalla procedura.

## 6. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

All'aggiudicatario sarà chiesto di far pervenire alla Consip S.p.A., con riserva di annullamento dell'aggiudicazione in caso di mancata o ritardata produzione, la seguente documentazione:

**a) nel termine di 7 (sette) giorni solari** dalla ricezione della suddetta comunicazione:

- una dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i (conforme al facsimile allegato alla presente, Scheda anagrafica e tracciabilità dei flussi finanziari), anche non in via esclusiva, alla presente iniziativa, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati;
- il nominativo del "Responsabile della Fornitura" (con i suoi riferimenti, email, pec ecc) con dichiarazione conforme al facsimile allegato alla presente (Scheda anagrafica e tracciabilità dei flussi finanziari)

**b) nel termine di 10 (dieci) giorni solari** dalla ricezione della suddetta comunicazione, idoneo documento (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente) comprovante la prestazione di una **garanzia definitiva**, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal Contratto, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., il cui importo sia conforme alla disciplina prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, che a tal fine si richiama.

Ai fini della stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, pertanto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale in favore della Sogei S.p.A.. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli



eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità], l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993.

La garanzia definitiva deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati “A” e “B” al Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 “Garanzia fideiussoria definitiva” e della corrispondente Scheda Tecnica.

Dovrà tuttavia essere prodotta, entro i termini sopra indicati, anche apposita appendice con la quale il Garante chiarisca che

- per “Stazione appaltante” si intende “la Sogei S.p.a. all’art. 1 dello schema tipo 1.2. la lett. c) si intende sostituita come segue: “della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Committente per il completamento dei lavori, servizi e forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’affidatario”.

La Consip ha predisposto un modello che integra le precisazioni sopra descritte (Allegato Facsimile di garanzia definitiva) che si suggerisce di utilizzare ai fini della stipula del contratto

La garanzia, costituita dai due schemi di cui agli allegati A e B di cui al citato decreto e dall’appendice, dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.

La garanzia fideiussoria deve essere **sottoscritta** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotta** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal





pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);

- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.>.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente. Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. L'aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e la Consip S.p.A. potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso con l'emissione del certificato di verifica di conformità. Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nel Contratto, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, lo svincolo verrà effettuato con periodicità semestrale, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto Garante e alla Committente, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il Garante dovrà comunicare il valore dello svincolo alla Committente che potrà verificare la correttezza degli importi svincolati e chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

- c) **Nel termine di 10 (dieci) giorni solari** dalla ricezione della suddetta comunicazione, **polizza assicurativa** a massimale unico di € 1.000.000,00 (unmilione/00) a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi, nonché dei rischi attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto. Tale polizza, avente durata fino alla scadenza del contratto e comunque da prorogare fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali, dovrà espressamente considerare, rispettivamente, quali terzi SOGEI. L'Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula del Contratto, a presentare, idonea copertura assicurativa, nel rispetto delle modalità suesprese, attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto.

La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.



Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i suespressi. Consip si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza.

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione asseverata.

Posto che per tutta la durata del Contratto (comprese le eventuali proroghe) l'Aggiudicatario ha l'obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conforme/i alle condizioni suesprese, lo stesso dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula del Contratto, polizze di durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Sogei S.p.A. delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori.

Scaduti i termini sopra menzionati, Consip verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare.

Qualora nei termini assegnati, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, Consip S.p.A. si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

Ove Consip non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all'aggiudicazione di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016, procederà all'aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella graduatoria il quale sarà tenuto a presentare la documentazione sopra indicata entro i rispettivi termini suespressi della comunicazione di aggiudicazione.

Con l'aggiudicatario, verrà stipulato un Contratto da Sogei e inviato al fornitore aggiudicatario, sulla base delle condizioni contrattuali allegate alla presente iniziativa e delle caratteristiche tecniche ed economiche dell'oggetto contrattuale.

Si precisa che le prestazioni oggetto del contratto saranno sottoposte al pagamento dell'imposta di bollo, che il Fornitore sarà chiamato a versare a Sogei al momento della sottoscrizione della documentazione contrattuale.

Si ricorda che se l'aggiudicatario intenda utilizzare i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione del contratto di cui all'art. 105 comma 3 lett. c bis) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dovrà produrli direttamente alla Committente, in originale o copia autentica, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.



## 7. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

### **Finalità e base giuridica del trattamento**

In relazione alle attività svolte di rispettiva competenza svolte dalla Consip e dalla Committente, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Consip S.p.A. per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da Consip trasferiti alla Committente ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti da Consip S.p.A. e dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto delle norme previste dal Regolamento UE.

### **Natura del conferimento**

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti a Consip sono comunicati, in caso di aggiudicazione, alla Committente per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge.

### **Dati sensibili e giudiziari**

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. Il trattamento dei "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (c.d. dati giudiziari), invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato da Consip S.p.A. e dalla Committente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e dal Regolamento UE.

### **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati potranno essere:

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata previo Avviso di indagine di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) della L. n. 120/2020 per Sogei per il Servizio di trasporto individuale e/o collettivo a favore del personale dipendente di Sogei S.p.A.

Condizioni particolari di Rdo - Procedura Negoziata MePA - Art. 63)



- trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della medesima società che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici della medesima società che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Consip S.p.A. e la Committente svolgano attività ai sensi dello statuto sociale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet [www.consip.it](http://www.consip.it), [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it). Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet [www.consip.it](http://www.consip.it), sezione "Società Trasparente" e il sito internet della Committente [www.sogei.it](http://www.sogei.it) per le attività di rispettiva competenza. In adempimento di obblighi di legge, i dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale,

#### **Periodo di conservazione dei dati**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Committente.

Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

#### **Processo decisionale automatizzato**

Nell'ambito della fase di gara non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

#### **Diritti dell'interessato**



Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante e tramite essa alla Committente.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: *i)* il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

#### **Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati**

Titolari del trattamento sono, per le attività di rispettiva competenza, Consip S.p.A. e Sogei: con sede legale, rispettivamente, in Roma, Via Isonzo n. 19/D-E e in Via Mario Carucci n.99.

Per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE e per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti, le società potranno essere contattate ai seguenti indirizzi:

- Data Protection Officer di Consip S.p.A.: [esercizio.diritti.privacy@consip.it](mailto:esercizio.diritti.privacy@consip.it)
- Data Protection Officer di Sogei: c/o Ufficio affari legali - SOGEI S.p.A. al seguente indirizzo: Via Mario Carucci, 99 – 00143 Roma. Al fine di agevolare il rispetto dei termini di legge, è necessario che le richieste avanzate riportino la dicitura “Esercizio diritti ex art. 15 e ss del Regolamento UE n. 2016/679”.

#### **Consenso al trattamento dei dati personali**

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Consip S.p.A. o della Committente per le finalità sopra descritte.



## **8. ELENCO ALLEGATI ALLA RDO**

- 1.** Schema di contratto
- 2.** Scheda anagrafica e Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari
- 3.** Capitolato tecnico
- 4.** Dettaglio tecnico economico
- 5.** Documento di partecipazione in forma associata.
- 6.** Dichiarazione integrativa
- 7.** Standard garanzia definitiva
- 8.** Dichiarazione aggiuntiva
- 9.** Patto di integrità
- 10.** Allegato privacy